



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza n. 161 del 22.11.2013

OGGETTO: CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA AL XV° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

RICHIAMATA la [legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), - "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*";

RICHIAMATI l'[art. 11, comma 1, lettera c\)](#) e l'[art. 46 del DPR 30 maggio 1989, n. 223](#), recante "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*";

VISTI gli atti istruttori acquisiti dal sottoscritto Ufficiale d'Anagrafe e dai quali risulta l'irreperibilità costante e ininterrotta della persona sotto indicata;

VISTO l'esito negativo dell'accertamento previsto dalla [circolare Istat n. 15 del 13/12/2011, prot. 28833](#), con cui l'Istituto ha dettato le norme tecniche per la revisione delle anagrafi;

VISTA la comunicazione d'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica, notificata all'interessata nei modi previsti dalla legge;

CONSIDERATO che la persona sotto indicata ha da tempo lasciato l'abitazione senza rendere le dichiarazioni prescritte dall'[art. 2 legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#) e dall'[art. 13 del DPR 30 maggio 1989, n. 223](#) e che la stessa è ancora iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune, all'indirizzo sotto indicato;

PRESO ATTO che non vi sono notizie circa l'attuale dimora dell'interessata, né si dispone di altre informazioni e che pertanto non vi sono elementi sufficienti per le segnalazioni di cui all'[art. 16 del DPR 30 maggio 1989, n. 223](#);

PRESO ATTO che l'interessata non è stata censita in questo Comune e che non sono pervenute richieste di cancellazione finalizzate all'iscrizione anagrafica in altro Comune;

PRESO ATTO infine dell'irreperibilità, accertata a seguito del XV° Censimento Generale della Popolazione e della successiva verifica, di cui alla succitata circolare Istat, e che la situazione di fatto è in palese contrasto con la posizione anagrafica dell'iscritta;

RITENUTO che nel caso specifico vi sono giustificati motivi per l'applicazione dell'[art. 11, comma 1, lettera c\)](#) del suddetto [DPR n. 223/1989](#), e per la cancellazione da questo registro della popolazione residente.

RITENUTO infine di aver adottato tutte le misure necessarie per la regolare tenuta dell'A.P.R. e per la tutela dei diritti della persona interessata, con particolare riguardo alle garanzie sancite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

DISPONE

la cancellazione da quest'Anagrafe della Popolazione Residente, per irreperibilità accertata in seguito alle operazioni del XV° Censimento Generale della Popolazione, di:

- TRIFU ALEXANDRA nata in ROMANIA il 18/04/1988;

già iscritti all'indirizzo di **VIA Libertà N. 20 (p. 1°) Int. 3**

con effetto dalla data odierna e conseguente eliminazione della scheda individuale e di famiglia, se unico componente.

DISPONE INOLTRE

che questo provvedimento sia:

- Trasmesso in copia al Messo notificatore per la notifica all'interessata mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi.
- Trasmesso in copia al Prefetto entro 30 giorni da oggi.
- Comunicato all'Ufficio Elettorale e all'Unità Sanitaria Locale.

AVVERTE,

in relazione al combinato disposto degli [artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), che:

- Chiunque ne abbia interesse ed entro 30 giorni dopo l'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, può presentare ricorso al Prefetto contro questo provvedimento ([artt. 1 e 2 del DPR 24/11/1971, n. 1199 - Legge 24/12/1954, n. 1228 - DPR 30/05/1989, n. 223](#));
- **Responsabile del procedimento** è il sottoscritto _____, Ufficiale d'Anagrafe.

Ponte Buggianese, 23 novembre 2013

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

F.to Pasquali Luana

Firma omessa ai sensi art. 3 D.L. n. 39/1993